

**ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE DELLA VEGGIA SUL FIUME SECCHIA**

T r a

Il **Comune di Sassuolo** con sede in via Fenuzzi n. 5 C.F. - P.IVA 00235880366 rappresentato da Gian Francesco Menani, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 15/10/1956, Sindaco del Comune di Sassuolo, il quale agisce e stipula il presente accordo nella spiegata qualità di legale rappresentante

e

Il **Comune di Casalgrande** con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1 C.F. - P.IVA 00284720356 rappresentato da Giuseppe Daviddi, nato a Casalgrande (RE) il 13/09/1964, Sindaco del Comune di Casalgrande, il quale agisce e stipula il presente accordo nella spiegata qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- che i Comuni rappresentati hanno, in comune, la proprietà del ponte in via Radici in Monte SP 467;
- che, a seguito di verifiche da parte dei rispettivi uffici tecnici comunali, si è convenuta la necessità di procedere nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria (da svolgere sia sulla parte strutturale che del piano stradale e pedonale)
- che il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), dispone testualmente "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";
- secondo quanto disposto i comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30

dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno;

- Ai sensi dell'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Comune di Sassuolo (MO) e il Comune di Casalgrande (RE) hanno comunicato le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine indicato;

- Ai comuni indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto in oggetto, in applicazione dell'articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 2.940.313,06 per il Comune di Sassuolo ed euro 2.500.000,00 per il Comune di Casalgrande (RE) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1. I suddetti contributi PNRR, in forza di disposizioni normative successivamente intervenute, sono stati integrati di una percentuale pari al 10% per tenere conto dell'intervenuto incremento dei prezzi.

- il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione";

- che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale 6 l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- che il Comune di Sassuolo con deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 22/03/2005 ha costituito, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 del C.C. e art.113 D.lgs.267/2000, una società operativa a responsabilità limitata, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali, alla quale, giusta concessione amministrativa Rep. 3630 del 31/12/2007, è stato conferito l'intero patrimonio comunale; La SGP srl, è pertanto una società in House deputata alla gestione del patrimonio con la relativa attività strumentale di manutenzioni ed esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo sussistendo le condizioni di cui all'art.5 del D.Lgs.50/2016;
- che in forza degli atti sopra richiamati, la realizzazione dell'intervento in oggetto, in nome e per conto del Comune di Sassuolo sarà eseguita dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
- che entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 in esecuzione di quanto sopra descritto;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

• l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

• Visto e richiamato il precedente accordo siglato in data 11.10.2019 il Comune di Sassuolo e quello di Casalgrande hanno manifestato il comune interesse alla realizzazione dell'opera ed autorizzato la realizzazione dei vari livelli di progettazione

- Visto gli elaborati progettuali redatti dai professionisti incaricati, dal quale emerge una spesa di €. 7.300.000,00;
- Considerato che occorre reperire la differenza rispetto alle attuali disponibilità, differenza che ammonta ad €. 1.315.655,63
- Visto il bando di cui alla DGR n.273 del 28/2/2023 con la quale la Regione Emilia Romagna ha inteso finanziare Comuni o Unioni di Comuni per “...*interventi di ripristino o consolidamento di ponti insistenti sulla rete viaria comunale finalizzati alla loro messa in sicurezza*”.
- Ritenuto necessario partecipare al suddetto bando e così reperire le risorse di cui sopra

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, e in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed attività

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la modalità di attuazione dell'intervento di manutenzione straordinaria della ponte della Veggia sul fiume Secchia come descritto in premessa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, nonché la richiesta di contributo alla Regione Emilia Romagna attraverso la partecipazione al bando di cui in premessa e nelle misure di cui al successivo art. 4

Art. 2

Finalità dell'accordo

Le finalità del presente accordo è quella di:

1. Provvedere alla rimessa in pristino delle condizioni manutentive e di sicurezza ordinarie;
2. Provvedere all'appalto dei lavori necessari previsti nel progetto esecutivo.

L'attuazione delle procedure indicate nei punti precedenti deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3

Responsabili dell'accordo

Il Responsabile per il Comune di Sassuolo è individuato nella persona di Gian Francesco Menani, Sindaco del Comune di Sassuolo, come sopra descritto.

Il Responsabile per il Comune di Casalgrande è individuato nella persona di Giuseppe Daviddi, Sindaco del Comune di Casalgrande, come sopra descritto.

Art. 4

Modulazione dell'importo da richiedere alla Regione

I Comuni convengono che, per le motivazioni di cui sopra, il contributo da richiedere alla regione Emilia Romagna sia modulato nel modo risultante dalla presente scheda:

Ente	Finanziamento PNRR	Contributo regionale richiesto	TOTALE
Comune di Sassuolo	3.234.344,37	415.655,63	3.650.000
Comune di Casalgrande	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000
TOTALE	5.734.344,37	1.565.655,63	7.300.000

Il Comune di Sassuolo si impegna ad anticipare le somme non ancora erogate.

Il Comune di Casalgrande si impegna, nel momento in cui risulterà assegnataria di ulteriori somme a titolo di Contributo regionale richiesto o di altri contributi PNRR per la medesima finalità, a trasferirle al comune capofila.

Nel caso in cui i contributi di cui al punto precedente non dovessero essere assegnati, il Comune di Casalgrande parteciperà solo ed esclusivamente con le somme già assegnate (€. 2.500.000,00).

Art. 5

Impegni dei Comuni

I Comuni sottoscrittori, in considerazione dell'unicità progettuale, affidano al Comune di Sassuolo il ruolo di capofila per la realizzazione dell'opera e il compito di richiedere il contributo di finanziamento al bando di cui alla DGR n.273 del 28/2/2023 per ottenere la quota di risorse finanziarie ancora mancante secondo lo schema di cui al precedente art.4.

Per quanto sopra il Comune di Sassuolo, anche attraverso la propria società interamente partecipata SGP Srl, provvederà ad effettuare tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera tra le quali a titolo esemplificativo:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- Approvare la progettazione esecutiva;
- indire la gara d'appalto e compiere tutti gli atti conseguenti fino alla completa esecuzione dell'opera;
- Rendicontare alla regione, dell'eventuale contributo richiesto anche per la quota di competenza del Comune di Casalgrande;
- Effettuare i controlli sull'efficace svolgimento delle attività connesse all'attuazione del PNRR e contestuale trasmissione dei relativi report al Comune di Casalgrande;
- Fornire al Comune di Casalgrande la documentazione necessaria alla rendicontazione del finanziamento PNRR al Ministero competente.

I Comuni di Sassuolo e Casalgrande si impegnano, ognuno per la propria competenza, ad attivare le procedure necessarie finalizzate a regolare il transito carrabile con l'obiettivo di limitare il più possibile gli eventuali disagi alla circolazione stradale. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, di qualsiasi evento dovesse intervenire ad impedimento dello svolgimento delle attività.

Vista la complessità del progetto e l'impatto che l'opera ha sulla mobilità dei territori di entrambi i comuni, il cronoprogramma dei lavori dovrà essere condiviso e concordato da ambo le parti.

Il Comune di Sassuolo già nella fase di redazione del progetto si impegna a ridurre al minimo i tempi di realizzazione dell'opera anche mediante l'inserimento nel capitolato di gara di misure specifiche quali ad esempio la turnazione del personale su una fascia oraria il più ampia possibile.

L'eventuale chiusura anche parziale del ponte dovrà essere concordata ed approvata dai due Enti.

Il Comune di Casalgrande si impegna a trasferire su apposita richiesta, al Comune di Sassuolo la propria quota di finanziamento PNRR in base agli stati di avanzamento trasmessi per consentire il pagamento alle Ditte aggiudicatrici. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta.

Il Comune di Casalgrande, ad integrazione di quanto espletato dal Comune di Sassuolo, può procedere autonomamente all'effettuazione di controlli amministrativi sull'utilizzo dei fondi PNRR oltre che sull'esecuzione dei lavori.

Restano in capo ai singoli Comuni:

- a. individuazione delle figure rappresentative dei due comuni;
- b. rendicontazione del finanziamento PNRR al Ministero competente ciascuno per il proprio contributo.

Art. 6

Durata e Recesso

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione del presente provvedimento fino al 31 marzo 2026, termine di scadenza del finanziamento PNRR e comunque fino all'approvazione del collaudo definitivo dei lavori.

Eventuali proroghe della scadenza del PNRR costituiranno automaticamente proroga del presente accordo.

Art. 7

Controversie

Tutte le controversie tra i due Comuni, nell'applicazione del presente accordo, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine è competente il Foro di Modena.

Art. 8

Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a carico di entrambe le parti.

Art. 9

Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SASSUOLO

IL SINDACO

Gianfrancesco Menani

(firmato digitalmente)

COMUNE DI CASALGRANDE

IL SINDACO

Giuseppe Daviddi

(firmato digitalmente)